

Baloise assicurazione d'impres PMI

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2021 A

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 9

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su www.baloise.ch.

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.

Con il prodotto Baloise assicurazione d'impresе PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto:

- Assicurazione responsabilità civile d'impresa
- Assicurazione protezione giuridica impresa
- Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione igiene

I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell'offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.

2.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Qualora un assicurato si trovi a doversi confrontare con pretese di responsabilità civile, la Basilese verifica dette pretese, indenizza quelle fondate e difende contro quelle infondate.

La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose

- derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
- derivante da processi operativi (rischio operativo)
- derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti)

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- derivanti da danni del contraente
- derivanti dall'adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
- dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
- legate a prodotti e sostanze particolari
- legate a danni ambientali insorti gradualmente

2.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

L'assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un'impresa.

La copertura di base comprende la seguente copertura assicurativa, se concordata nel contratto di assicurazione :

- Protezione giuridica impresa
- Protezione giuridica veicoli aziendali
- Protezione giuridica conducente

A seconda del modo di funzionamento, la copertura assicurativa può essere estesa con :

- Protezione giuridica complementare in materia di contratti
- Protezione giuridica in materia del diritto della concorrenza
- Protezione giuridica incasso
- Protezione giuridica All Rights
- Protezione giuridica locatore
- Protezione giuridica famiglia per titolari d'impresa

L'importo della copertura assicurativa per sinistro è indicato nel vostro contratto di assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa, tra l'altro, i seguenti elementi.

- il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

2.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

→ **Inventario aziendale**

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- Merci
- Installazioni tecniche
- Altre installazioni
- Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

→ **Valori pecuniari**

Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati al contraente

→ **Altre cose**

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

→ **Spese**

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

→ **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

→ **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita fisica imprevista e verificatisi improvvisamente.

Non sono assicurati, tra gli altri

- eventi cyber (p. es. malware) senza un danno fisico
- danni che devono essere assicurati a livello cantonale
- furto semplice, perdita, smarrimento, ammanco inventariale
- autodeterioramento, diminuzione, evaporazione di merci
- danni a cose causati direttamente dalla relativa fabbricazione o lavorazione

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice
- Danneggiamento di vetrate di stabili/locali in affitto
- Deterioramento della merce

2.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

Cose, spese e proventi assicurabili sono:

→ **Inventario aziendale**

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- merci
- installazioni
- autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

→ **Valori pecuniari**

Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari di terzi affidati al contraente

- **Altre cose**
 - Cose immobili all'esterno degli edifici
 - Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente
- **Spese**

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati
- **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate
- **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati possono essere assicurati contro i seguenti rischi e danni::

- **Incendio/Eventi naturali**

Danni dovuti a incendio (per es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).
- **Terremoti ed eruzioni vulcaniche (può essere assicurato solo in concomitanza di incendio / eventi naturali)**
- **Copertura estesa (assicurabile soltanto può essere assicurata solo in combinazione con incendio / eventi naturali)**

Disordini interni, danneggiamenti dolosi, colaggio da impianti sprinkler, danni dovuti a liquidi, danni dovuti a fusione, urto di veicoli, crollo di edifici e contaminazione radioattiva.
- **Furto con scasso/rapina**

Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.
- **Acque**

Danni dovuti a fuoriuscita d'acqua e di liquidi da condutture. Infiltrazione nello stabile d'acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante all'interno dello stabile
- **Rottura vetri**

Danni di rottura di vetrate di edifici, mobilia e veicoli.

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice (solo in aggiunta all'assicurazione furto/scasso)
- Deterioramento della merce

2.5 Assicurazione igiene

Con l'assicurazione igiene la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti coperture:

- igiene
- cimici dei letti

2.5.1 Igiene

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

- **Derrate alimentari**
- **Spese**

Spese comprovate per esami medici (ad es. vaccinazioni, esami di laboratorio o aziendali) e spese per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto. Sono assicurate inoltre i costi di rimozione, stoccaggio e distruzione di derrate alimentari e strutture
- **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (incluse spese speciali) che si verificano se l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte in seguito a un evento assicurato
- **Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell'azienda a causa dell'evento assicurato
- **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta è colpita da un danno assicurato secondo questo contratto e a causa di ciò l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte

Non sono assicurati, tra gli altri

- i danni provocati dal deterioramento naturale delle derrate alimentari
- i danni provocati da parassiti come topi e ratti
- la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato.

2.5.2 Cimici dei letti

- Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:
- **Cose**

Danni verificatisi a causa dell'infestazione da cimici dei letti a cose e nei locali assicurati del contraente.

→ **Spese**

Spese per l'individuazione e il trattamento di cimici dei letti e spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose danneggiate.

→ **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se a causa dell'infestazione da cimici dei letti i locali non possono essere temporaneamente locati o utilizzati

3. Validità temporale e territoriale

3.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

L'assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento ad esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

3.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quindi eseguibile.

3.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione, nonché durante i trasporti, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i terremoti la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

3.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i danni dovuti a eventi naturali nell'ambito dell'assicurazione legale contro i danni causati da eventi naturali, terremoti ed eruzioni vulcaniche, nonché per i danni dovuti a disturbi interni e atti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

3.5 Assicurazione igiene

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nelle sedi usate dal contraente, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.

4. Inizio e durata del contratto assicurativo

L'inizio e la durata della copertura assicurativa sono indicati nel contratto d'assicurazione.

Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta per iscritto da una delle parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza principale.

5. Premio e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.

Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se

→ il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso

→ il contratto di assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese

In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).

6. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida per iscritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

7. Altri obblighi del contraente

Il contraente deve rispondere alle domande e ai dati richiesti (ad es. cifra d'affari annua, tipo di costruzione, valori totali) in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale).

Eventuali modifiche subentrate nel corso della durata contrattuale riguardanti circostanze o fattori di rilievo per la valutazione del rischio (aggravamento del rischio) devono essere notificate alla Basilese.

Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente alla Basilese.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica).

Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione).

Assicurazione responsabilità civile d'impresa:

Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

Assicurazione protezione giuridica impresa:

L'assicurato è tenuto a notificare alla Basilese al più presto un caso giuridico per il cui richiede prestazioni.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato/gli assicurati si astiene/astengono da ogni intervento.

Se l'assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio:

- Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi)
- In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia. Il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione
- Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale

Assicurazione igiene

- Il contraente è soggetto all'obbligo di prova (ricevute, giustificativi) al fine di stabilire l'entità del danno
- Il danno viene determinato dalle parti contraenti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale

8. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Caso di sinistro per il quale Assista ha corrisposto una prestazione	Assicuratore: al più tardi alla liquidazione del caso	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: Al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza della liquidazione del caso	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	La cosa assicurata cambia nell'insieme il proprietario (cambiamento di proprietà)	Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario Acquisitore: 30 giorni dal cambiamento di proprietà	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario Passaggio di proprietà
Contraente	Aumento dei premi e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Doppia assicurazione e coassicurazione	entro 14 giorni dalla ricezione della notifica	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
Motivi particolari di estinzione		Momento dell'estinzione	
Fallimento del contraente		Apertura del fallimento	

La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

9. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto del contratto, le imprese assicurative ricorrono all'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola che ci autorizza a effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se è il caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine, la Basilese può elaborare i dati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, può avere luogo secondo i casi uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera e all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati del contraente.

Gli intermediari possono ricevere i dati riguardanti il contraente e disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto a osservare il loro particolare dovere di segretezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

10. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-Mail: reclami@baloise.ch

In qualità d'istanza di arbitraggio neutrale è a vostra disposizione anche:

Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
In Gassen 14, casella postale 2646
8022 Zürich
www.ombudsman-assicurazione.ch

Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali della Baloise assicurazione d'impresa PMI comprendono:

- le disposizioni generali (DG) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni particolari (CP) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni contrattuali generali (CCG) per ciascuna linea di prodotti assicurata
- eventuali condizioni generali complementari (CGC) per le linee di prodotti assicurate
- eventuali condizioni particolari (CP) per le linee di prodotti assicurate

Tali condizioni contrattuali trovano applicazione nell'ordine riportato a seguire.

Disposizioni generali

Inizio e durata dell'assicurazione

DG1

Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza.

Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.

Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Può essere disdetta la linea di prodotti soggetta a modifica oppure l'intero contratto di assicurazione.

Adattamento del contratto

DG2

All'inizio del nuovo anno assicurativo, la Basilese può modificare i premi, le franchigie, la copertura assicurativa nonché le imposte e le tasse. Essa notifica questa modifica al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

Se il contraente non è d'accordo con le modifiche, egli può disdire in parte o completamente il contratto. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Obbligo di notifica

DG3

Se il contraente contravviene al suo obbligo di notifica precontrattuale, la Basilese può disdire per iscritto il contratto. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, il cui subentrare o l'entità

- siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di notifica

Aggravamento e diminuzione del rischio

DG4

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'entità alla conclusione del contratto deve essere immediatamente comunicata alla Basilese.

Eventuali variazioni della base di calcolo sono considerate rilevanti per la valutazione del rischio, se la differenza rispetto ai valori stabiliti nel contratto raggiunge il 30%.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se l'assicurato non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di aggravamento del rischio che non sia stato colposamente notificato, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto in funzione della variazione del rischio.

Obbligo di diligenza

DG5

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per la prevenzione e la minimizzazione dei danni.

Doppia assicurazione

DG6

Qualora il contraente stipuli altre assicurazioni per le cose già assicurate contro gli stessi rischi e per la stessa durata è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla Basilese. Entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, la Basilese è autorizzata a disdire il contratto a 30 giorni.

Qualora il contraente si sia impegnato a farsi carico di una parte del danno, non può stipulare nessun'altra assicurazione per tale parte, diversamente l'indennità viene ridotta in modo tale che dovrà farsi carico della parte concordata del danno.

Luogo di notifica/comunicazione

DG7

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire presso detta sede prima della scadenza del termine.

Spese

DG8

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch).

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

DG9

La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione derivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o finanziarie di legge applicabili.

Rinuncia all'eccezione di negligenza grave

DG10

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o riduzione di prestazioni che le spetta per legge.

La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l'evento è stato causato sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Sono inoltre fatte salve le normative legali imperativamente applicabili (p. es. art. 65 LCStr).

Diritto applicabile / foro competente

DG11

Al presente contratto di assicurazione, anche nella misura in cui esso si estenda ad assicurati con sede/domicilio all'estero, si applica esclusivamente il diritto svizzero. Ciò non si applica alla valutazione della responsabilità di una persona assicurata nei confronti di richiedenti/persone danneggiate.

Il foro competente disponibile per le controversie derivanti dal presente contratto di assicurazione è, a scelta della persona assicurata e concordato in via esclusiva, Basilea (quale sede centrale svizzera della Basilese Assicurazione SA) oppure la sede/il domicilio della persona assicurata.

Controversie giuridiche

DG12

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel

Clausola broker

DG13

Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il contraente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all'accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichiarazioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all'inoltro immediato degli stessi alle parti interessate. Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal contratto, richiedono un'espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.

Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.

In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all'avente diritto.

Condizioni contrattuali generali

Assicurazione igiene

I termini stampati in *corsivo* sono da intendersi esclusivamente secondo i contenuti dei termini indicati nelle definizioni. Le definizioni costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.

Se indicate nel contratto, sono assicurate le coperture riportate di seguito.

Igiene

Copertura assicurativa

IG1

Sono assicurati i danni provocati da o a seguito di

- smaltimento e trattamento di *derrate alimentari* contaminate o presunte tali
- chiusura dell'esercizio, chiusura parziale, quarantena o limitazione dell'attività commerciale dell'azienda assicurata (interruzione di esercizio)
- interdizione individuale dell'attività delle persone impiegate nell'azienda assicurata (costi salariali in caso di interdizione dell'attività)
- chiusura dell'esercizio, chiusura parziale, quarantena o limitazione dell'attività commerciale di *aziende terze* fornitrici o acquirenti dirette (danni di ripercussione)

se questa misura è stata decisa da un'autorità di competenza per impedire la propagazione degli agenti patogeni di cui a IG3 e allo scopo di evitare in questo modo la minaccia della salute delle persone, derivante da *derrate alimentari* dell'azienda assicurata.

La misura deve essere stata presa dall'autorità di competenza svizzera o del Liechtenstein. I laboratori accreditati secondo la norma EN 45001 / ISO 17025 sono equiparati alle autorità.

In caso di danni di ripercussione e danni a *derrate alimentari* al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, le misure devono essere ordinate dalle autorità del rispettivo paese.

La base di valutazione è costituita dal rispettivo valore limite fissato nelle disposizioni legali rilevanti e valido nel giorno dell'evento.

IG2

Cose, spese e ricavi assicurati

IG2.1

Derrate alimentari

Danni a *derrate alimentari* contaminate o presunte tali a causa di un evento assicurato di cui a IG1.

La copertura assicurativa comprende

- *derrate alimentari* proprie
- *derrate alimentari* di terzi, a condizione che il contraente ne risponda per legge o per contratto
- *derrate alimentari* già consegnate a terzi, a condizione che il contraente dimostri che queste *derrate alimentari* sono state comprate e infettate presso di lui.

IG2.1.1

Acari, blatte, tarme della farina

Lo smaltimento e il trattamento di *derrate alimentari* contaminate o presunte tali sono coassicurati in caso di infestazione da acari, blatte, tarme della farina anche senza misure emanate dalle autorità.

IG2.1.2

Sostanze estranee e componenti

Sono coassicurati anche i danni materiali alle *derrate alimentari* assicurate provocati da contaminazione delle *derrate alimentari* con le sostanze indicate nell'ordinanza sui tenori massimi di contaminanti (ordinanza sui contaminanti, OCont) e nell'ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA). Un danno viene riconosciuto se al momento dell'evento dannoso in questione è stato superato il livello massimo per i residui (LMR) e a causa di ciò le *derrate alimentari* secondo la rispettiva legge sulle *derrate alimentari* non possono essere messe in circolazione perché ritenute pericolose per la salute. I LMR sono indicati in modo esaustivo nell'OCont e nell'OAOVA. Con sostanze estranee e componenti si intendono pesticidi, metalli, metalloidi, fitormoni e sostanze speciali come nitrato o iodio.

IG2.2

Interruzione di esercizio

IG2.2.1

Perdita di reddito e spese supplementari

Perdita di reddito meno le spese risparmiate, se a seguito di un evento assicurato secondo IG1 un'attività assicurata non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte.

Spese supplementari di ragionevole entità dal punto di vista economico che si rendono necessarie per la durata dell'interruzione per mantenere in funzione un'attività assicurata. Le eventuali spese minori vengono computate con le *spese supplementari*.

È valida la *durata della garanzia* concordata contrattualmente.

IG2.3

Costi salariali in caso di interdizione dell'attività

Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell'azienda a causa di un evento assicurato secondo IG1.

È valida la *durata della garanzia* concordata contrattualmente.

IG2.4

Danni di ripercussione

Perdite di reddito e *spese supplementari* che insorgono se un'*azienda terza* fornitrice o acquirente diretta è colpita da un evento dannoso assicurato di cui a IG1 e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere portata avanti o può esserlo solo in parte.

La responsabilità inizia con l'entrata in vigore della misura disposta dall'autorità presso l'*azienda terza*.

È valida la *durata della garanzia* concordata contrattualmente.

IG3

Agenti patogeni assicurati

La copertura assicurativa sussiste per i seguenti agenti patogeni che possono essere trasmessi alle persone e per i quali sussiste di norma l'obbligo di segnalazione.

La seguente lista è da considerarsi esaustiva.

- a) Batteri / tossine batteriche:
 - *Bacillus cereus* è un batterio intossicante delle *derrate alimentari* che causa infezioni gastrointestinali
 - batteri *Brucella* causano la brucellosi
 - batteri *Campylobacter* causano la campilobatteriosi (infezione gastrointestinale)
 - *Clostridium botulinum*, risp. le sue spore causano un'intossicazione alimentare chiamata botulismo
 - *Escherichia coli* enteroemorragiche (EHEC, VTEC/STEC) causano intossicazioni alimentari
 - batteri *Legionella* causano la legionellosi
 - batteri *Listeria* causano la listeriosi
 - batteri *Salmonella* causano infezioni a persone e animali
 - *Salmonella enterica* sierotipo Typhi e Paratyphi A, B e C causano gravi infezioni a persone e animali
 - batteri *Shigella* causano la shigellosi (infezione gastrointestinale)
 - *Stafilococco aureo* causano diverse malattie, come ad esempio infezioni cutanee
- b) Parassiti:
 - *Echinococcus multilocularis* è un parassita chiamato anche tenia della volpe
 - *Giardia lamblia* causano infezioni gastrointestinali (Giardiasi)
 - *Taenia solium*, la tenia del maiale è un verme parassita che vive nell'intestino dell' uomo
 - *Trichinae* (nematodi), causano trichinellosi (malattia gastrointestinale)
- c) Funghi:
 - i funghi tossici producono nelle *derrate alimentari* sostanze tossiche chiamate micotossine
- d) Virus:
 - *Norovirus* causano infezioni gastrointestinali

Non sussiste copertura assicurativa per

IG4

- a) Cose, spese e ricavi
 - Carne che viene dichiarata inadeguata o adeguata con limitazioni dal controllo ufficiale delle carni. Lo stesso vale per le importazioni soggette al controllo delle carni
 - *Derrate alimentari* che al momento dell'acquisizione erano già infette con agenti patogeni trasmissibili

- Spese per visite mirate all'accertamento del danno
- Spese per i miglioramenti di rischio e per le misure preventive (anche se disposte dalle autorità)
- Perdita di reddito e *spese supplementari* in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato

b) Danni

- causati dall'acquisizione di *derrate alimentari* della cui infezione o del cui sospetto di infezione il contraente o i suoi incaricati sapevano o avrebbero dovuto sapere adottando la diligenza usuale
- causati dal deterioramento naturale delle *derrate alimentari*
- causati da radionuclidi e danni a latte e latticini provocati da agenti farmacologici con effetto preventivo o terapeutico
- a seguito di accordi di diritto privato pattuiti in aggiunta al diritto pubblico
- derivanti dalla violazione di disposizioni e vincoli legali o disposti dalle autorità da parte del contraente o dei suoi incaricati
- causati a o da *derrate alimentari*, durante la cui produzione il differire intenzionalmente dalla pratica usuale ha causato carenze igieniche
- causati da parassiti come topi e ratti
- in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, terrorismo, rivoluzione, ribellione, rivolta, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le contromisure adottate, disgelo del permafrost, contaminazione radioattiva o cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo
- che non sono riconducibili a cose, spese e ricavi assicurati secondo questo contratto di assicurazione come:
 - responsabilità civile contrattuale nei confronti di terzi
 - spese per il richiamo di *derrate alimentari* e/o merci
 - raccomandazioni di terzi irrilevanti per le autorità
 - disposizioni da parte delle autorità che non mirano direttamente a evitare la propagazione di malattie trasmissibili attraverso *derrate alimentari*, come ad esempio i risanamenti aziendali

IG5

Prestazioni assicurate

IG5.1

Derrate alimentari

Per le *derrate alimentari* assicurate viene indennizzato il valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno, al massimo la somma assicurata convenuta.

Il valore di risarcimento valido è il seguente:

- per *derrate alimentari* di produzione propria e prodotti naturali: il *prezzo di mercato*
- per *derrate alimentari* acquistate: il prezzo di acquisto

Se le *derrate alimentari* possono essere trattate, vengono rimborsati il trattamento, il reimballaggio o il nuovo imballaggio e un eventuale minor valore.

IG5.2**Spese**

Le spese come conseguenza di un evento dannoso assicurato sono coassicurate fino alla somma assicurata concordata. Ne fanno parte:

- le spese comprovate per le visite mediche (inclusi gli esami di laboratorio) e le vaccinazioni delle persone attive nell'azienda e di quelle che vivono nella stessa economia domestica di queste, sussidiariamente rispetto alle assicurazioni malattie esistenti
- le spese per visite mediche del lavoro correlate a un'infezione o una contaminazione
- le spese per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto e per i danni materiali provocati alle installazioni, agli edifici e ai mezzi di trasporto
- le spese di disinfezione, sostituzione o rigenerazione delle *derrate alimentari* assicurate
- le spese per la rimozione, il deposito e lo smaltimento di *derrate alimentari* e per installazioni presso il più vicino luogo idoneo
- le spese per il travaso e il nuovo imballaggio di *derrate alimentari*

In caso di danni a installazioni, edifici, proprietà di terzi affidata ed *effetti personali* che si verificano in seguito alla disinfezione, le spese di riparazione vengono rimborsate fino al *valore a nuovo* della cosa danneggiata, al massimo tuttavia la somma assicurata convenuta. Le altre spese vengono rimborsate secondo i costi comprovati, al massimo tuttavia la somma assicurata convenuta.

È assicurata unicamente la quota di spese altrimenti assicurata (copertura sussidiaria).

IG5.3**Interruzione di esercizio****IG5.3.1****Perdita di reddito e spese supplementari, nonché danni di ripercussione**

Nei limiti della somma assicurata concordata è prevista la copertura assicurativa per

- la perdita di reddito, che corrisponde alla differenza tra il *fatturato* effettivamente realizzato e quello atteso senza interruzione per la *durata della garanzia*, meno le spese risparmiate
- le *spese supplementari* di ragionevole entità per la durata dell'interruzione che si rendono necessarie dal punto di vista economico per mantenere in funzione l'attività. In questo caso deve trattarsi di costi insorti a causa di un evento dannoso assicurato. Le eventuali spese minori vengono computate con le *spese supplementari*

Sono ritenute *spese supplementari*:

- le spese di minimizzazione dei danni, ovvero le *spese supplementari* che hanno effetto a livello di minimizzazione dei danni per la *durata della garanzia*
- le spese speciali, ovvero le *spese supplementari* il cui effetto a livello di minimizzazione dei danni non può essere comprovato a sufficienza e/o si verifica dopo la scadenza della *durata della garanzia*, nonché pene convenzionali per lo svolgimento ritardato o ormai impossibile di incarichi assunti prima del verificarsi del sinistro

Le circostanze che avrebbero influito sul *fatturato* nel corso della *durata della garanzia* anche senza il verificarsi dell'interruzione devono essere tenute presenti per il calcolo del danno.

Se dopo l'evento dannoso l'attività non viene ripresa, vengono indennizzate soltanto le spese fisse continue effettive se queste, in assenza di una perdita di reddito, sarebbero state coperte dal *fatturato*. È determinante la durata dell'interruzione attesa nell'ambito della *durata della garanzia*.

IG5.3.2**Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Nel caso di un'interdizione dell'attività ordinata individualmente, vengono indennizzati i costi salariali per singolo evento nel corso della *durata della garanzia*. L'indennità giornaliera per ogni dipendente coinvolto da questa misura ammonta per ogni giorno civile a 1/360 del salario annuo soggetto all'AVS e/o per il datore di lavoro collaborante a 1/360 del reddito annuo secondo la decisione di contribuzione AVS, al massimo l'importo indicato nel contratto di assicurazione per giorno civile e per persona.

La prestazione decade in caso di indennizzo di perdita di reddito e *spese supplementari*.

Nel caso delle attività stagionali, la durata del pagamento dell'indennità giornaliera è ulteriormente limitata dalla fine della stagione.

Cimici dei letti

Copertura assicurativa**IG6**

È assicurata l'infestazione comprovata di cimici dei letti nei locali del contraente.

IG7**Cose e spese assicurate****IG7.1****Cose e spese**

Nei limiti della somma assicurata concordata è prevista la copertura assicurativa per

- spese per l'individuazione e il trattamento di cimici dei letti tramite fornitori professionisti, inclusa riparazione o sostituzione di inventario aziendale, edifici, proprietà di terzi affidata ed *effetti personali*
- spese per rimozione, deposito e distruzione delle cose danneggiate presso il luogo idoneo più vicino in seguito a danni materiali derivanti dalla lotta alle cimici dei letti

IG7.2**Interruzione di esercizio, perdita di reddito e spese supplementari**

Perdite di reddito e *spese supplementari* che si verificano se a causa dell'infestazione di cimici dei letti i locali non possono essere locati o utilizzati. La copertura assicurativa sussiste dal giorno in cui è stata accertata l'infestazione di cimici dei letti (verificarsi del danno) fino al riutilizzo dei locali infestati.

È valida la *durata della garanzia* concordata contrattualmente.

Non sussiste copertura assicurativa per

IG8

- perdita di reddito e *spese supplementari* in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato
- danni a seguito di accordi di diritto privato pattuiti in aggiunta al diritto pubblico
- danni derivanti dalla violazione di disposizioni e vincoli legali o disposti dalle autorità da parte del contraente o dei suoi incaricati
- danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, terrorismo, rivoluzione, ribellione, rivolta, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le contromisure adottate, disgelo del permafrost, contaminazione radioattiva o cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo
- danni che sono da ricondurre a uno dei rischi assicurati come:
 - responsabilità civile contrattuale nei confronti di terzi
 - raccomandazioni di terzi irrilevanti per le autorità
 - spese per visite mirate all'accertamento del danno
 - spese per i miglioramenti di rischio e per le misure preventive (disposte anche dalle autorità)

IG9

Prestazioni assicurate

IG9.1

Cose e spese

In caso di danni a installazioni, edifici, proprietà di terzi affidata ed *effetti personali* che si verificano in seguito alla disinfezione, le spese di riparazione vengono rimborsate fino al *valore a nuovo* della cosa danneggiata / dell'edificio danneggiato, al massimo tuttavia la somma assicurata convenuta. Le altre spese vengono rimborsate secondo i costi comprovati, al massimo tuttavia la somma assicurata convenuta.

IG9.2

Perdita di reddito e spese supplementari

Nei limiti della somma assicurata concordata è prevista la copertura assicurativa per

- la perdita di reddito, che corrisponde alla differenza tra il *fatturato* effettivamente realizzato e quello atteso senza interruzione per la *durata della garanzia*, meno le spese risparmiate
- le *spese supplementari* di ragionevole entità per la durata dell'interruzione che si rendono necessarie dal punto di vista economico per mantenere in funzione l'attività. In questo caso deve trattarsi di costi insorti a causa di un evento dannoso assicurato. Le eventuali spese minori vengono computate con le *spese supplementari*

Sono ritenute *spese supplementari*:

- le spese di minimizzazione dei danni, ovvero le *spese supplementari* che hanno effetto a livello di minimizzazione dei danni per la *durata della garanzia*
- le spese speciali, ovvero le *spese supplementari* il cui effetto a livello di minimizzazione dei danni non può essere comprovato a sufficienza e/o si verifica dopo la scadenza della *durata della garanzia*, nonché pene convenzionali per lo svolgimento ritardato o ormai impossibile di incarichi assunti prima del verificarsi del sinistro.

Le circostanze che avrebbero influito sul *fatturato* nel corso della *durata della garanzia* anche senza il verificarsi dell'interruzione devono essere tenute presenti per il calcolo del danno.

Se dopo l'evento dannoso l'attività non viene ripresa, vengono indennizzate soltanto le spese fisse continue effettive se queste, in assenza di una perdita di reddito, sarebbero state coperte dal *fatturato*. È determinante la durata dell'interruzione attesa nell'ambito della *durata della garanzia*.

Generalità

IG10

Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende alle sedi usate dal contraente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.

IG11

Somme assicurate

Tutte le somme assicurate sono valide al *primo rischio*.

IG12

Obblighi

Per il trattamento conforme alle norme igieniche delle *derrate alimentari* ai sensi delle disposizioni della legge sulle *derrate alimentari* e delle relative ordinanze devono essere adottate le misure adeguate. Ciò comprende anche i requisiti in materia di dotazione e attrezzatura dei locali in cui vengono trattate e/o conservate le *derrate alimentari*.

Sinistro

IG13

Notifica

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente alla Basilese al numero 00800 24 800 800 oppure al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero.

IG14

Minimizzazione del danno

Durante e dopo l'evento dannoso bisogna provvedere al mantenimento e al salvataggio delle cose assicurate e alla riduzione del danno. Devono essere rispettate le eventuali disposizioni della Basilese.

Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, nel corso della *durata della garanzia* la Basilese ha il diritto di richiedere tutte le precauzioni da essa ritenute idonee al riguardo e di verificare le misure adottate.

IG15**Divieto di cambiamento**

Devono essere evitati i cambiamenti alle cose danneggiate in seguito ai quali sarebbe più difficile o impossibile stabilire la causa o l'entità del danno.

Sono escluse le misure volte a minimizzare il danno o che sono nell'interesse pubblico.

IG16**Obbligo d'informare**

- Alla Basilese deve essere comunicata ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze specifiche del danno e deve esserle reso possibile lo svolgimento di tutte le indagini necessarie.
- Devono essere comunicate tutte le informazioni, su richiesta anche in forma scritta, relative alla fondatezza di un diritto di indennizzo e all'entità dell'obbligo di indennizzo.
- Su richiesta deve essere rilasciato alla Basilese un elenco delle cose presenti prima e dopo il danno e colpite dal danno con indicazione dei valori.

Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, il contraente è tenuto inoltre

- a comunicare alla Basilese la ripresa della piena operatività, se questo avviene nella *durata della garanzia*
- a redigere un bilancio intermedio su richiesta della Basilese. La Basilese o il relativo perito sono autorizzati a collaborare alla compilazione dell'inventario
- su richiesta della Basilese a presentare i libri di commercio, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e altri dati relativi all'andamento dell'esercizio corrente e dei tre anni precedenti.

IG17**Obbligo di prova**

- L'entità del danno deve essere provata ad es. per mezzo di fatture e ricevute.
- La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.
- Le parti interessate dal danno devono essere tenute a disposizione della Basilese.

IG18**Determinazione del danno**

Il danno viene determinato dalle parti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale.

Un danno da interruzione di esercizio viene fondamentalmente determinato al termine della *durata della garanzia*. Di comune accordo può essere accertato già in precedenza.

Nell'assicurazione per conto altrui il danno viene accertato esclusivamente tra il contraente e la Basilese.

La Basilese non è tenuta a prendere in consegna le cose recuperate o danneggiate.

L'avente diritto deve restituire l'indennizzo per le cose successivamente presentate, detratto il rimborso per eventuali perdite di valore oppure mettere le cose a disposizione della Basilese.

IG19**Procedura peritale**

Ogni parte può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito. Tali periti nominano un rappresentante prima di cominciare a valutare il danno.

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro ovvero in caso di un danno da interruzione di esercizio l'ammontare dell'indennizzo. Se i valori stimati divergono tra loro, il rappresentante deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due valori stimati. I valori stimati stabiliti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti se non viene provato che gli stessi si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà.

La parte che sostiene l'esistenza di una tale differenza deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle del rappresentante.

IG20**Costituzione in pegno**

Nei confronti dei creditori pignorati, il cui diritto di pegno è iscritto nel registro fondiario, o che hanno notificato per iscritto alla Basilese il proprio diritto di pegno e i cui crediti non sono coperti dal patrimonio del debitore, la Basilese risponde fino all'ammontare dell'indennizzo anche se, per l'avente diritto, il diritto all'indennizzo decade per intero o in parte.

Tale disposizione non viene applicata se il creditore pignorato è l'avente diritto stesso o se ha provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

IG21**Calcolo e limitazione dell'indennizzo**

L'indennizzo delle cose assicurate in caso di un danno totale viene calcolato sulla base del loro valore di risarcimento al momento del sinistro.

Nel caso di un danno parziale vengono indennizzate al massimo le spese di riparazione.

Il valore residuo (valore delle cose assicurate che possono essere ancora riutilizzate o utilizzate) viene detratto dall'indennizzo.

Il valore residuo viene calcolato

- al *valore a nuovo*, se viene indennizzato il *valore a nuovo*
- al *valore attuale*, se viene indennizzato il *valore attuale*.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata ovvero dalla limitazione della prestazione indicata nel contratto di assicurazione.

IG22**Valore di risarcimento**

La base d'indennizzo per le *derrate alimentari* è costituita dal *prezzo di mercato*. Il *prezzo di mercato* corrisponde al valore per *derrate alimentari* della stessa qualità immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

IG23**Valore di risarcimento per spese**

Base d'indennizzo = spese effettive sostenute nel corso della *durata della garanzia*.

IG24**Calcolo dell'indennizzo per interruzione di esercizio e danni di ripercussione****IG24.1****Perdita di reddito**

La differenza tra il *fatturato* effettivamente realizzato nel corso della *durata della garanzia* e quello che si sarebbe potuto ottenere senza l'interruzione, meno la differenza tra le spese presumibili e quelle effettivamente sostenute.

IG24.2**Spese supplementari**

Spese supplementari effettivamente sostenute. Le spese per misure di minimizzazione del danno che hanno avuto ripercussioni oltre la durata dell'interruzione o la *durata della garanzia*, a condizione che la copertura per le spese speciali sia esaurita, vengono ripartite tra il contraente e la Basilese secondo l'utilità che essi ne traggono.

IG25**Circostanze particolari**

- Si tiene conto delle circostanze che avrebbero influito sul *fatturato* nel corso della *durata della garanzia* anche se l'interruzione non si fosse verificata.
- Se dopo l'evento dannoso l'attività non viene ripresa, la Basilese indennizza soltanto le spese fisse continue effettive se queste, in caso di mancata interruzione, sarebbero state coperte dal *fatturato*. In questo caso, e nei limiti della *durata della garanzia*, si terrà conto della durata probabile dell'interruzione. Per le cose non rimesse in esercizio in caso di danni tecnici, le *spese supplementari* effettivamente sostenute vengono indennizzate tenendo conto della durata presumibile dell'interruzione.

IG26**Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Base d'indennizzo = costi salariali effettivi sostenuti nel corso della *durata della garanzia*, meno le spese risparmiate.

IG27**Limitazione dell'indennizzo**

L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata ovvero dalla limitazione della prestazione secondo il contratto di assicurazione.

IG28**Franchigia**

La franchigia viene detratta per ogni evento dannoso dall'indennizzo calcolato secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto. Se diverse cose, spese o ricavi sono interessati dallo stesso evento dannoso, la franchigia viene detratta solo una volta.

IG29**Spese di minimizzazione dei danni**

Nei limiti della somma assicurata sono indennizzate anche le spese di minimizzazione dei danni secondo IG14. Se tali spese e l'indennizzo superano congiuntamente la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati ordinati dalla Basilese.

Le spese per le prestazioni di vigili del fuoco, polizia e altre parti obbligate al soccorso non vengono indennizzate.

IG30**Violazione degli obblighi**

In caso di violazione colpevole di disposizioni e obblighi legali o contrattuali, o di obblighi di diligenza, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione all'influsso che tale violazione ha avuto sul sinistro, sull'entità o sulla prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcun influsso sul sinistro, sull'entità e sulla prova del danno.

Definizioni

Primo rischio

Una somma assicurata massima concordata per un determinato rischio.

Azienda terza

Un'azienda terza è un'impresa completamente indipendente dal punto di vista giuridico, attiva nel settore delle merci e dei servizi, che rifornisce il contraente o si approvvigiona direttamente presso di lui e che ha concordato contrattualmente con il contraente quantità di merce fisse per fornitura e acquisto. Non sono considerate aziende terze eventi come feste, manifestazioni, concerti, eventi culturali o sportivi.

Durata della garanzia

Limitazione temporale della copertura assicurativa in caso di sinistro. Inizia con il verificarsi del danno.

Derrate alimentari

Determinati prodotti destinati all'alimentazione delle persone. Sono considerate derrate alimentari anche le bevande e altre sostanze, inclusa l'acqua, che vengono aggiunte intenzionalmente agli alimenti durante la loro produzione, preparazione o elaborazione.

- Derrate alimentari di produzione propria (in produzione e come prodotti finiti)
- Derrate alimentari acquistate (materiale grezzo, prodotti semilavorati e finiti)
- Prodotti naturali dopo la loro estrazione o raccolta

Prezzo di mercato

Nel caso di derrate alimentari acquistate (come materiale grezzo, prodotti semilavorati e finiti) il prezzo di mercato corrisponde al prezzo di acquisto ivi comprese le spese per trasporto, dazio, auto-trasporto, scarico, deposito, controlli di qualità e quantità nonché applicazione delle diciture e registrazione.

Nel caso di derrate alimentari di produzione propria (in produzione e prodotti finiti) e prodotti naturali (nella propria azienda o nell'ambito del lavoro su commissione) il prezzo di mercato corrisponde al prezzo di vendita, ossia ai costi di produzione degli alimenti, più le spese di amministrazione e quelle generali di distribuzione nonché all'utile.

Non si considerano

- gli sconti e le concessioni sui prezzi per il calcolo della somma assicurata
- l'imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione

Spese supplementari

Le spese supplementari che sono necessarie per il mantenimento dell'attività nell'entità attesa durante il periodo di interruzione.

Queste comprendono

- le spese di minimizzazione dei danni, ossia spese insorte al contraente nell'adempimento dei propri obblighi di minimizzare il danno secondo IG14;
- le spese speciali, ossia le spese che non hanno effetto a livello di minimizzazione dei danni durante il *periodo di garanzia* o che lo hanno una volta terminata la *durata della garanzia*. In esse rientrano anche le pene convenzionali da corrispondere, motivate e documentabili sulla base del contratto, per l'esecuzione ritardata o divenuta impossibile degli incarichi assunti a causa dell'interruzione.

Valore a nuovo

Prezzo attuale di una nuova cosa di uguale tipo, capacità e qualità, ivi incluse le spese per dazio, trasporto, montaggio, messa in funzione e tutte le altre spese accessorie.

Non si considerano

- gli sconti e le concessioni sui prezzi per il calcolo della somma assicurata
- l'imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione
- il valore affettivo personale

Effetti personali

Effetti personali del titolare, del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente.

Fatturato

Entrate dalla vendita di merci nonché dall'erogazione di servizi, senza l'imposta sul valore aggiunto addebitata ai clienti durante un esercizio.

Valore attuale

Valore a nuovo dedotto il deprezzamento (ammortamento) dovuto a usura o altri motivi.